



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana – Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”

Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68



Circolare n.5 del 18/09/2019

Prot. 4754/04 del 17/09/2019

**A tutto il personale
A tutti i genitori - sito web**

Oggetto: somministrazione farmaci a scuola.

In riferimento alle problematiche relative alla somministrazione di farmaci agli allievi ed in considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la somministrazione di farmaci può rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell'allievo, al fine di tutelarne il diritto allo studio è stata definita dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all'interno dell'Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita”. (Min. P.I. prot 2312 del 2005)

In tale evenienza, qualora non sia possibile l'intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l'accesso nell'edificio scolastico, è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:

- si renda volontariamente disponibile,
- abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL competenti,
- l'intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell'allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell'allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico “protocollo sanitario” relativo alla somministrazione.

In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le procedure di Primo soccorso indicate nelle Piano di emergenza in atto nell'Istituzione Scolastica, ovvero il ricorso agli Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (118).

In caso di somministrazione di farmaci indispensabili e salvavita, il personale resosi disponibile alla somministrazione e gli addetti al primo soccorso, se avranno seguito le indicazioni del “protocollo sanitario”, saranno in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile. Non è quindi concesso all'Addetto al Primo Soccorso la possibilità di rifiuto alla disponibilità.

Stando all'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute, la mancata somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) da parte del personale scolastico non addetto al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso.

Tuttavia le linee guida sopramenzionate, l'assenza di riferimenti normativi specifici e l'assenza di procedimenti giurisprudenziali o di indicazioni anche solo convenzionali (quali i contratti del pubblico impiego o convenzioni fra ASL e strutture scolastiche), non consentono di fornire univoche raccomandazioni di comportamento nel caso di malattie croniche che richiedono

somministrazione di farmaci salvavita, pertanto, al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, è opportuno fornire una specifica procedura e la relativa modulistica per la somministrazione di farmaci salvavita, ma è anche necessario richiamare gli istituti giuridici generali che disciplinano la condotta dell'insegnante che non si rende disponibile alla somministrazione di tali farmaci quando la detta somministrazione non necessita di specifiche cognizioni sanitarie o discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

Secondo il parere di esperti giuristi è opportuno richiamare innanzitutto l'art. 40 del c.p. che ha introdotto la cosiddetta CLAUSOLA GENERALE DI EQUIVALENZA CAUSALE: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge se l'evento dannoso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione" ovvero "NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L'OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE EQUIVALE A CAGIONARLO". In sostanza il dovere d'impedire eventi lesivi a carico di interessi altrui rappresenta una eccezione e tale eccezione è ammissibile proprio in presenza di un obbligo giuridico, che può derivare dalla LEGGE, da CONTRATTO o da una precedente azione pericolosa.

Dalla esistenza di uno specifico obbligo deriva così il concetto di POSIZIONE DI GARANZIA.

L'insegnante nello svolgimento della sua attività assume certamente una POSIZIONE DI GARANZIA ed in particolare una posizione di protezione che è l'obbligo di VIGILANZA ed è tenuto ad osservare tale obbligo in ogni momento in cui l'alunno sia a lui affidato. Quindi l'insegnante, in considerazione del ruolo assunto, assume una posizione di garanzia (di sorveglianza) a tutela della integrità fisica dell'alunno. Dalla posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che la integrità fisica dell'alunno sia lesa da situazioni di pericolo o da condotte pericolose dello stesso alunno o di suoi compagni. Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi un danno all'alunno, l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l'obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori-.

La giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare ripetutamente la violazione agli obblighi di vigilanza, sollevando l'insegnante da responsabilità solo allorché l'evento dannoso è risultato essere imprevisto ed imprevedibile.

L'evento dannoso da mancata somministrazione di farmaci salvavita, che non necessitano di competenze specialistiche o discrezionali ma la cui possibilità di verificarsi è attestata dalla opportuna certificazione medica presentata dai genitori, è invece un evento prevedibile e prevenibile,

In particolare nel caso di farmaci salvavita che prevedono un tempo di somministrazione talmente breve da risultare vano l'intervento degli addetti al primo soccorso, il rifiuto dell'insegnante che si è dichiarato non disponibile alla somministrazione potrebbe esporre a pericolo di morte l'alunno e pertanto potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p. e l'inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l'insegnante (e la Scuola nel caso non avesse messo a conoscenza l'insegnante indisponibile) a forme di responsabilità risarcitoria derivante dell'art. 2048 c.c.

Quanto in premessa è comunicato, al fine di mettere a conoscenza gli insegnanti che non intendono dare la disponibilità alla somministrazione di farmaci salvavita delle responsabilità cui andrebbero incontro e sollevare, di conseguenza, la scuola da forme di responsabilità risarcitoria derivante dell'art. 2048 c.c.

Infine per evitare situazioni di indeterminatezza si fornisce in allegato, una specifica procedura e la relativa modulistica, per la somministrazione dei farmaci a scuola.

La Dirigente Scolastica

Ambra Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)

Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola

Premesso che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute hanno emanato, in data 25 novembre 2005, con nota prot. 231, le "Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico" con le quali sono stati regolamentati gli interventi finalizzati all'assistenza degli alunni che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico;

Visto che la somministrazione di farmaci, in ambito scolastico, è riservata esclusivamente alle situazioni per le quali il medico curante valuta l'assoluta necessità di assunzione di farmaci nell'arco temporale in cui l'alunno frequenta la scuola;

Considerato che la somministrazione di farmaci può essere programmata sia per la cura di particolari patologie croniche sia per la cura di patologie che possano manifestarsi con sintomatologia acuta;

Stabilito che a scuola la somministrazione di farmaci può avvenire solo quando al somministratore non siano richieste né cognizioni specialistiche di tipo sanitario né esercizio di discrezionalità tecnica;

Valutato che la richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci (inoltrata dalla famiglia al Dirigente Scolastico) ha validità annuale e va rinnovata ad ogni inizio d'anno scolastico (anche in caso di proroga);

Preso atto che il locale Consiglio di Circolo con delibera n° del ha adottato il presente Protocollo per la Somministrazione di Farmaci a Scuola;

SI PREDISPONE

il seguente protocollo in cui si declinano i compiti e le responsabilità delle parti interessate: Famiglia, Medico Curante e Istituzione Scolastica.

a) Modalità di somministrazione di farmaci per terapie farmacologiche da parte di personale scolastico

LA FAMIGLIA	<ol style="list-style-type: none">1. Chiede al Dirigente Scolastico l'autorizzazione alla somministrazione, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico curante (All. 1).2. Consegna il certificato redatto dal medico curante, compilato in ogni sua parte, secondo il modello allegato (All. n° 2).3. Solleva l'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità, sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione sia per eventuali conseguenze sul minore (All. 1).4. Fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico curante.5. Comunica alla scuola, con tempestività, eventuali variazioni di terapia.
IL MEDICO CURANTE	<ol style="list-style-type: none">1. Redige il certificato (cfr. All. n° 2) in cui prescrive la somministrazione di farmaci in orario scolastico;2. Dichiara che la somministrazione del farmaco non richiede alcuna discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità;3. Chiarisce la modalità di conservazione del farmaco;4. Indica la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie;5. Indica le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco e/o gli eventuali effetti indesiderati, pregiudizievoli per la salute del minore.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA	<p>1. Il Dirigente Scolastico valuta l'ammissibilità della richiesta ed acquisisce la disponibilità del personale scolastico alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico (All. 3);</p> <p>2. Individua il luogo idoneo per la conservazione del farmaco e per la somministrazione;</p> <p>3. Promuove, all'occorrenza, incontri con il medico curante, con la famiglia e con il personale scolastico per approfondire:</p> <p>a) la patologia e le sue manifestazioni;</p> <p>b) la fattibilità della somministrazione del farmaco e l'eventuale manovra di soccorso da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie;</p> <p>c) la mancanza di discrezionalità da parte del personale scolastico che interviene solo riguardo a: posologia, tempi e modalità di somministrazione;</p> <p>d) l'eventuale modalità di spostamento dell'alunno dall'aula ad altro locale, in caso di emergenza;</p> <p>e) indicazioni relative all'ordine di priorità da dare alle seguenti operazioni, in caso di necessità: manovra di soccorso, chiamata al 118, chiamata alla famiglia.</p>

b) Modalità di somministrazione di farmaci per terapie farmacologiche da parte di genitori o di loro delegati

LA FAMIGLIA	<p>1. I genitori dell'alunno inoltrano richiesta alla scuola chiedendo l'autorizzazione ad accedere ai locali scolastici durante l'orario di scuola, al fine di provvedere personalmente alla somministrazione del farmaco (All. 4);</p> <p>2. I genitori possono delegare altra persona alla somministrazione del farmaco;</p> <p>3. I genitori sono tenuti ad allegare, alla richiesta, certificazione medica attestante la patologia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere necessariamente in orario scolastico.</p>
L'ISTITUZIONE SCOLASTICA	<p>1. Il Dirigente Scolastico acquisisce la certificazione del medico curante, compilato in ogni sua parte, secondo il modello allegato (cfr. All. n° 2).</p> <p>2. Il Dirigente Scolastico concede l'autorizzazione, durante l'orario di scuola, ad accedere ai locali dell'istituto ai genitori degli alunni o ai loro delegati per la somministrazione dei farmaci.</p> <p>3. Il Dirigente Scolastico individua il luogo fisico per la terapia da effettuare.</p>

c) Modalità di somministrazione di farmaci per particolari patologie acute da parte del personale della scuola

LA FAMIGLIA	<p>1. I genitori inoltrano una richiesta al Dirigente Scolastico in cui:</p> <p>a) Indicano nome e cognome dell'alunno;</p> <p>b) Precisano la patologia di cui soffre l'alunno;</p> <p>c) Comunicano il nome commerciale del farmaco;</p> <p>d) Chiedono che, in caso di necessità, il farmaco venga somministrato dal personale scolastico;</p> <p>e) Autorizzano il personale scolastico a somministrare il farmaco, in caso di necessità;</p> <p>f) Allegano Certificazione Medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, posologia e tempi di somministrazione,);</p> <p>g) Forniscono il farmaco che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati, in confezione integra, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso. Il farmaco sarà conservato a scuola per la durata dell'anno scolastico.</p>
L'ISTITUZIONE SCOLASTICA	<p>1. Il Dirigente Scolastico, a seguito di richiesta (scritta) di somministrazione di farmaci, da parte della famiglia dell'alunno:</p> <p>a) Verifica la disponibilità degli operatori scolastici a garantire la somministrazione di farmaci. (Gli operatori scolastici sono individuati, possibilmente, tra il personale che abbia seguito corsi di Primo Soccorso);</p> <p>b) Individua il luogo fisico per la conservazione del farmaco;</p> <p>c) Garantisce la corretta conservazione del farmaco;</p> <p>d) Prende atto della disponibilità del personale alla somministrazione di farmaci.</p>

Autorizzazione del genitore alla somministrazione, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico curante (All. 1).

Al Dirigente Scolastico
Dell I.C "Don Milani"
Gela

Oggetto: Richiesta ed autorizzazione per la somministrazione di farmaci, da parte di personale della scuola, in orario scolastico

Il/la sottoscritto/a nato a il.....

in qualità di Genitore Esercente la responsabilità genitoriale di

..... nato a il.....

frequentante nell'a.s..... la Scuola dell'Infanzia sez Primaria Sez.

Sec. primo grado sez.....

CHIEDE

che sia somministrato al minore sopra indicato il/i farmaco/i, coerentemente alla certificazione medica allegata alla presente, per la seguente patologia:

.....
A tal fine

AUTORIZZA

il personale della scuola, ospitante il minore, alla somministrazione del/dei farmaco/i come indicato, **sollevando** lo stesso da responsabilità civili e penali derivanti sia da possibili errori nella pratica della manovra di somministrazione sia dalle eventuali conseguenze sanitarie che tale atto può arrecare al minore.

- ✓ **Si allega certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante.**
- ✓ **Si fornisce** il farmaco che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati, in confezione integra, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso. Il farmaco sarà conservato a scuola per la durata dell'anno scolastico.

Numeri di telefono utili:

medico curante:

genitori:

Gela,

In fede

Firma.....

**Modello Certificato redatto dal medico curante
(All. n° 2)**

Il minore Nato a il
residente in via
Comune di Provincia.....

necessita della somministrazione di farmaci in ambito scolastico

Le indicazioni per la somministrazione, da parte di personale senza cognizioni specialistiche di tipo sanitario e senza l'esercizio di discrezionalità tecnica del/dei farmaco/i sono le seguenti:

Nome commerciale del/i farmaco/i

Modalità di somministrazione (orari, dose, via di somministrazione, conservazione)

Durata della terapia

(Nel caso di indicazione a somministrare il farmaco in presenza di una particolare sintomatologia, indicare i sintomi)

Problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o eventuali effetti indesiderati dello stesso

Data.....

Timbro e firma del medico

Disponibilità del Personale Scolastico alla somministrazione di farmaci in orario scolastico (All.3)

Vista la richiesta della famiglia alla somministrazione in orario scolastico di farmaci;

Visto il Protocollo dell'Istituto per la somministrazione di farmaci a scuola;

Considerato che il farmaco può essere somministrato, come espressamente indicato nel certificato medico, senza il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario e senza l'esercizio di discrezionalità tecnica;

Vista l'assoluta necessità della somministrazione dello stesso in orario scolastico;

Vista la dichiarazione formale della famiglia a non imputare alla Scuola alcuna responsabilità sia per eventuali errori nella pratica della manovra di somministrazione sia per le conseguenze sanitarie sul minore;

si fornisce formale disponibilità

alla somministrazione del/i farmaco/i indicato/i nella certificazione medica allegata.

Cognome e nome	Ruolo Docente/ATA	Firma per disponibilità

Il Dirigente Scolastico, in data _____ autorizza il personale scolastico in elenco alla somministrazione del/i farmaco/i nella certificazione medica allegata

**La Dirigente Scolastica
Ambra Rosa**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)

**Richiesta del genitore di autorizzazione ad accedere ai locali scolastici durante l'orario delle attività scolastiche, al fine di provvedere personalmente alla somministrazione del farmaco
(All. 4)**

Al Dirigente Scolastico
Dell I.C "Don Milani"
Gela

Oggetto: Richiesta ed autorizzazione per la somministrazione di farmaci, da parte del genitore, in orario scolastico.

Il/la sottoscritto/a nato a il
in qualità di Genitore Esercente la responsabilità genitoriale
di nato a il.....
frequentante nell'a.s..... la Scuola dell'Infanzia, sez Primaria, sez.
Sec. di primo grado, sez.....

CHIEDE

L'autorizzazione ad accedere ai locali della Scuola adibiti allo scopo per la somministrazione al minore sopra indicato del/i farmaco/i, coerentemente alla certificazione medica allegata.
A tal fine **allega certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante con l'indicazione del farmaco e della durata della terapia.**

Numeri di telefono utili:

medico curante:

genitori:

Gela,

In fede

Firma.....